

## Allegato 3

## MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

## AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

## SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

## 1. INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome	Qualifica
<b>Soldat Dario</b>	<b>Amministratore delegato e Responsabile dell'attività di intermediazione</b>
<b>n. iscrizione Rui/sezione</b>	<b>Data iscrizione</b>
<b>B000190963</b>	<b>15/06/2007</b>
<b>335/7076061</b>	<b>Riferimento telefonico diretto</b>
<b>d.soldat@areabrokeragri.it</b>	<b>indirizzo mail</b>

2. Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente *collaboratore, anche a titolo accessorio*, del broker:

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
n. iscrizione RUI	
Data iscrizione	
Telefono Sede legale	
Telefono Sede operativa	
Filiale	
Posta elettronica	
PEC	
Sito Internet	

## 3. Attività svolta per conto di:

Ragione sociale	Area Broker Agricoltura S.r.l.
Sede legale	Via N. Copernico, 28/A - 42124 Reggio Emilia
Sede operativa	Largo S. Giovanni, 5 - 33170 Pordenone
n. iscrizione RUI	Sez. B 000167326
Data iscrizione	15/06/2007
Telefono Sede legale	0522/272499
Telefono Sede operativa	0434/362145
Filiale	Via Borgo Meduna 17 – 33095 Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (PN)
Posta elettronica	info@areabrokeragri.it
PEC	areabrokeragricolturasrl@pec.it
Sito Internet	www.areabrokeragri.it

4. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

## SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

**a. L'attività di Area Broker Agricoltura s.r.l. viene svolta su incarico del cliente**

<b>SEZIONE III</b>	
<b>Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interesse</b>	
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e <b>Area Broker Agricoltura S.r.l.</b> dichiarano che non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.	
<b>SEZIONE IV</b>	
<b>Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza</b>	
<b>c) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale;</b>	
Si informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet ed è affisso nei locali dell'Intermediario.	
<b>SEZIONE V</b>	
<b>Informazioni sulle remunerazioni</b>	
Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:	
<b>b. commissione inclusa nel premio assicurativo;</b>	
<b>SEZIONE VI</b>	
<b>Informazioni sul pagamento dei premi</b>	
<b>a.</b> I premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Broker stesso.	
<b>b.</b> Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:	
1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;	
2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;	
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.	
I premi si considerano pagati direttamente all'Impresa con effetto liberatorio, attivando la garanzia, solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.	
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:	
<b>COMPAGNIA</b>	<b>ARA 1857 SPA</b>
il rischio è collocato come segue	
<b>DIRETTAMENTE CON:</b>	
ARA 1857 SPA	
<b>PAGAMENTO LIBERATORIO</b>	

<b>SEZIONE VII</b>
<b>Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente</b>
Il broker Area Broker Agricoltura S.r.l. informa:
a) che l'attività di distribuzione è garantita da un <b>contratto di assicurazione della responsabilità civile</b> che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre <b>reclamo</b> per <b>iscritto</b> al Broker al seguente indirizzo: <b>Area Broker Agricoltura S.r.l. - Largo San Giovanni, 5 - 33170 Pordenone (PN); info@areabrokeragri.it; areabrokeragricolturasrl@pec.it</b>
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario;
c. che il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
ovvero
il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
d. che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 e-mail: <b><a href="mailto:fondobrokers@consap.it">fondobrokers@consap.it</a></b> per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).
<b>SEZIONE VIII</b>
<b>Informazioni sul diritto all'oblio oncologico</b>
L'intermediario informa il contraente che:
a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per la visione di tutte le pertinenti informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo;
b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2 commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.